

PDP: NOVITÀ E NUOVE INCONGRUENZE del portale deposito atti penali

Il *Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia – Direzione Generale per i Servizi Applicativi* ha comunicato che, a decorrere dal prossimo **24 marzo 2026**, saranno previste nuove voci (con disabilitazione dell'unica allo stato prevista) per il deposito della lista testi e, in particolare, le seguenti:

- *Lista testi, periti o consulenti tecnici della Persona Offesa - Parte Civile (artt. 468, 555 cpp)*
- *Lista testi, periti o consulenti tecnici del Responsabile Civile e civilmente obbligato (artt. 468, 555 cpp)*
- *Lista testi, periti o consulenti tecnici dell'Imputato (artt. 468, 555 cpp)*
- *Lista testi, periti o consulenti tecnici del Responsabile Amministrativo (artt. 468, 555 cpp)*
- Citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici.
- Prova avvenuta notificazione testimoni, periti e consulenti tecnici

NUOVE INCONGRUENZE

A- Tra le nuove incongruenze del portale registrate a seguito del confronto con i Collegi, soprattutto del foro di Lagonegro, possiamo innanzitutto annotare quella conseguente alla **non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 c.p.p.)**.

Abbiamo già più volte detto che il portale segue la regola del codice, sia pure talvolta in maniera errata.

A quanto pare, è capitato che un nuovo difensore subentrato ad un precedente anche con deposito della nomina sul portale, pur vedendosi elencato il procedimento tra quelli "autorizzati", cui avrebbero fatto seguito anche dei depositi telematici, regolarmente accettati, non abbia poi potuto depositare una impugnazione e ciò in quanto il procedimento risultava ancora associato al precedente difensore (!).

Ora, a meno che il deposito non risultasse in realtà viziato da altra problematica, in effetti l'art. 107 del codice di procedura penale dispone che il difensore che rinuncia all'incarico conferitogli deve darne subito comunicazione all'Autorità procedente (e a chi lo ha nominato).

Nel caso di specie, sembrerebbe che il precedente difensore, pur avendo rinunciato all'incarico, avesse comunicato al Tribunale tale rinuncia a mezzo pec, peraltro in epoca in cui, per i depositi in Tribunale, il portale (a parte le attività di udienza, impregiudicate) era già obbligatorio.

Dunque, si raccomandano i Collegi di depositare tempestivamente a mezzo portale la loro eventuale rinuncia ad un incarico penale, se non altro per non danneggiare il difensore subentrante nella ulteriore attività telematica.

B- Altra incongruenza segnalata dai Collegi, cui però abbiamo già accennato in una precedente guida pdf, è quella inerente il deposito di un **ricorso per Cassazione avverso pronuncia del Tribunale che abbia giudicato in sede di appello proposto nei confronti di una sentenza del Giudice di Pace**.

Al riguardo abbiamo già evidenziato che il portale PDP, recentemente, ha introdotto, quanto ad Autorità Destinataria dei depositi telematici (sezione **Ufficio Destinazione – Tipo Ufficio**), anche le voci **TRIBUNALE (Appello Reati GdP)** e **PROCURA DELLA REPUBBLICA (Reati GdP)**:

Nuova Nomina difensore di fiducia
(artt. 96, 100, 101 cpp)

Ufficio Destinazione

Tipo Ufficio *
CORTÈ D'ASSISE D'APPELLO
PROCURA DELLA REPUBBLICA (Reati GdP)
GIUDICE DI PACE (art. 5 c. 2 D.Lvo 274/2000)
GIUDICE DI PACE
TRIBUNALE (Appello Reati GdP)
TRIBUNALE DEL RIESAME

Distretto *
Sede/Ufficio *

Registro *
Sede Ufficio *

Nomina difensore di fiducia (artt. 96, 100, 101 cpp)

Ruolo Soggetti Rappresentati *
Tipo Legale *
FIDUCIA

Documento
Soggetti Rappresentati *

Atti da Depositare Contestualmente

Tipo Atto *
Informazioni *
Documento

e, per quanto riguarda la sezione **Identificazione Procedimento**, le voci, tra le altre, del sottomenu **Ufficio Registro: PMGDP** e **APPGDP**, queste ultime ad esempio selezionabili quando, per **Tipo Ufficio**, si selezionino appunto **TRIBUNALE (Appello Reati GdP)** ma anche **GIUDICE DI PACE**:

Nuova Nomina difensore di fiducia
(artt. 96, 100, 101 cpp)

Ufficio Destinazione

Tipo Ufficio *
TRIBUNALE (Appello Reati GdP)

Distretto *
Sede/Ufficio *

Circondario/Circolo *

Identificazione Procedimento

Ufficio Registro *
Numero *
Anno *
Registro *
REGISTRO NOTI
Sede Ufficio *

PMGDP
GDPC
GDP
APPGDP

Tipo Legale *
FIDUCIA

Documento
Soggetti Rappresentati *

Ciò in quanto il **registro speciale** del Tribunale inerente gli **appelli penali avverso le sentenze del giudice di Pace** ha un suo **ruolo speciale** (mi esprimo in parole povere), quindi un numero di RG diverso da quello ordinario, ossia dai ruoli assegnati ai procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale penale in *primo grado*.

Peraltro, abbiamo anche visto che, individuato correttamente l'**Ufficio di Destinazione destinatario del deposito**, ad esempio, il Tribunale, come **identificativo del procedimento** può indicarsi anche soltanto quello della Procura, motivo per cui sono state

aggiunte le ulteriori voci **PROCURA DELLA REPUBBLICA (Reati GdP)** e **PMGDP**, le quali si giustificano anche in relazione al MOD 21-*bis* previsto per i procedimenti contro NOTI di competenza del GdP.

Senonché, a meno che i Colleghi che hanno sperimentato a proprie spese il tipo di deposito in questione abbiano comunque sbagliato a selezionare taluna delle voci suddette (cosa improbabile), sembra che anche con l'introduzione di queste "nuove voci" non risulti possibile il deposito del ricorso per Cassazione avverso una sentenza del Tribunale che abbia giudicato in sede di appello (restituendo il sistema un errore). Impugnazione che dovrebbe essere parimenti depositata obbligatoriamente tramite portale.

E ciò in quanto sembrerebbe che il "sistema ministeriale! del GdP (per dirla sempre con parole non tecniche) non possa "comunicare" con quello del Tribunale.

Motivo per cui sembrerebbe che il Cancelliere addetto alle impugnazioni penali del nostro Tribunale abbia addirittura interpellato recentemente il Ministero al riguardo. Iniziativa assolutamente lodevole, che peraltro denota anche scrupolo professionale e padronanza della materia.

Restiamo quindi in attesa di eventuali sviluppi.

Buon fine settimana.

Il referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro

avv. Eugenio Di Bisceglie